

**Oggetto:** Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni: ID 1473

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it); [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

\*\*\*

**1) Domanda**

In riferimento all'articolo 3 comma 1 del disciplinare di gara, siamo a chiedervi con la presente i seguenti chiarimenti.

Dette A e B due imprese imputabili ad un unico centro decisionale, vi chiediamo se sono possibili i seguenti casi:

caso a) L'impresa A partecipa alla gara per il lotto X e l'impresa B partecipa alla gara per il lotto Y

caso b) L'impresa A partecipa alla gara per il lotto X e una RTI formata dalle imprese A e B partecipa alla gara per il lotto Y

**Risposta**

In via preliminare occorre evidenziare che il ricorrere della situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. non configura necessariamente la sussistenza di un unico centro decisionale. Difatti, ai sensi dell'art. 38 comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente deve alternativamente dichiarare di:

- a) non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

La medesima disposizione normativa prevede che la stazione appaltante escluda i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ciò premesso:

caso a) la partecipazione delle imprese A e B rispettivamente al Lotto X e Y è possibile previa dichiarazione di trovarsi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Resta inteso che a fronte di tale dichiarazione, la stazione appaltante escluderà le suddette imprese qualora rilevi, successivamente all'apertura dell'offerta economica, la presenza di un unico centro decisionale, in virtù di univoci elementi.

caso b) non è possibile la partecipazione alla gara delle imprese A e B con le modalità descritte. In quanto ai sensi del paragrafo 3.4 del Disciplinare di gara: *"il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa"*.

**2) Domanda**

Il Pfor da voi indicato nel disciplinare di gara è pari a 25,8536 c€/Smc, ovvero calcolato con il PCS a 38,52 MJ/Smc. Il prezzo P deve essere calcolato, tenendo conto del PCS a 38,1 MJ/Smc o a 38,52 MJ/Smc?

**Risposta**

Così come definito all'art. 2 lett. n) del Capitolato Tecnico, il PCS di riferimento per la presente gara e la relativa Convenzione è pari a 38,1 MJ/Smc.

Gli *spread* offerti  $V_i$  ed i corrispettivi unitari dovuti al Fornitore dalle Pubbliche Amministrazioni devono pertanto essere riferiti al suddetto PCS e vengono trimestralmente aggiornati secondo quanto previsto all'art. 7, comma 6 del Capitolato Tecnico.

**3) Domanda**

Con riferimento al documento denominato "Costo del personale e costi della sicurezza", di cui all'Allegato 2 del disciplinare di gara, sono a richiedere il seguente chiarimento: "le spese relative ai costi di sicurezza e al costo del personale devono essere di pertinenza di ogni singolo lotto e quindi proporzionati al volume oppure totali?"

**Risposta**

Si evidenzia che così come previsto dal paragrafo 4.4.2 “Offerta economica” del Disciplinare di gara “per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso il Sistema, a pena di esclusione, il documento denominato “Costo del personale e costi della sicurezza”. Da ciò ne discende che i costi che verranno riportati sul singolo documento devono afferire esclusivamente al Lotto di riferimento.

**4) Domanda**

Vi chiediamo di confermarci che alla scadenza del contratto di fornitura attivato con la singola Amministrazione Contraente, il Fornitore può procedere con la cosiddetta cessazione amministrativa nei confronti del Distributore, da cui scaturirebbe, in caso di mancata contestuale attivazione della fornitura da parte di altro venditore, il passaggio ai servizi di ultima istanza.

**Risposta**

Sì, si conferma.

**5) Domanda**

Vi chiediamo di confermarci che lo sconto previsto all'interno della formula per la determinazione del prezzo di aggiudicazione, può essere posto pari a zero. In caso negativo, lo sconto può essere incluso in fattura nel prezzo del gas?

**Risposta**

No, non si conferma in quanto, così come definito al paragrafo 5.1.1 del Disciplinare di gara, lo sconto S dovrà assumere obbligatoriamente un valore strettamente maggiore di 0,00 Eurocent/smc.

Lo sconto può essere incluso in fattura nel prezzo del gas.

**6) Domanda**

Con riferimento allo storico degli ordinativi emessi, vi chiediamo la possibilità di fornire un dettaglio per regione dei quantitativi di gas ordinato riconducibili ai cluster di consumo < 1 mln mc e ≥ 1 mln mc. Si richiede analogo dettaglio anche con riferimento al cluster categoria d'uso “termiche” e “non termiche”.

**Risposta**

La stazione appaltante ha fornito tutte le informazioni rilevanti in suo possesso palesandole nella definizione dei pesi per la valutazione delle offerte.

Si segnala inoltre, così come indicato al paragrafo 2 del Disciplinare di gara, che sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nella sezione dedicata alla Documentazione di gara della presente iniziativa, sono riportati (in formato excel) alcuni dati sui consumi delle Amministrazioni potenzialmente interessate ad utilizzare la Convenzione. Resta inteso che tali dati sono forniti a titolo meramente indicativo in quanto la composizione delle Amministrazioni ordinanti e i quantitativi di gas potranno essere diversi da quelli risultanti dai suddetti dati.

Peraltro, Consip S.p.A. non dispone dei dati di dettaglio richiesti.

**7) Domanda**

a) In relazione al punto 1 dell'Art. 7 “Corrispettivi” dell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico, si chiede conferma che i costi di trasporto ovvero la componente QT, così come definita dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, siano compresi nel prezzo da offrire;

b) Si richiede altresì se, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta inerente codesta procedura, a fronte di incrementi tariffari deliberati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas di componenti ricomprese al punto 1 dell'Art. 7 “Corrispettivi” dell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico, sia facoltà del Fornitore poter applicare tale adeguamento al corrispettivo contrattuale.

**Risposta**

a) I costi di trasporto sono inclusi nei corrispettivi di cui all'art. 7, comma 1 del Capitolato Tecnico ad esclusione di quanto espressamente previsto al comma 3 del medesimo articolo.

b) Si precisa che le componenti ricomprese al comma 1 dell'art. 7 del Capitolato Tecnico non sono soggette ad adeguamenti se non quelli espressamente previsti all'art. 7 comma 6 del Capitolato Tecnico.

**8) Domanda**

Con riferimento all'art. 9 comma 3 (CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO) dello schema di convenzione - Allegato 3, si chiede conferma che per i soggetti non obbligati al rispetto delle modalità di fatturazione elettronica previste dal D.Lgs 20.02.2004 n.52, dal D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e dai successivi

decreti attuativi è ammessa la fatturazione ordinaria (invio cartaceo) e non è fatto obbligo della trasmissione della stessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

**Risposta**

Si, si conferma che per i soggetti attualmente non obbligati permane la possibilità per il Fornitore di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC). Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell'art. 9, comma 14, dello Schema di Convenzione, le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ai successivi decreti attuativi sono obbligate a ricevere le fatture esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore decida di avvalersi di tale modalità.

**9) Domanda**

Con riferimento all'art. 5 comma 14 (OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE) si chiede di specificare meglio (se possibile, fare un esempio) di cosa s'intende per "le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva [...]" per cui ad una prima lettura del testo sembrerebbe possibile che lo stesso pdr possa essere fornito da più soggetti.

**Risposta**

In relazione al quesito posto si evidenzia che ai sensi dell'articolo 5, comma 14, delle Condizioni generali le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura non sono affidati al Fornitore risultato aggiudicatario in via esclusiva; sarà, pertanto, possibile per le Amministrazioni contraenti e per Consip S.p.A., entrambe per quanto di rispettiva competenza, affidare - nel rispetto della normativa in tema di contratti pubblici - le prestazioni contrattuali aventi medesimo oggetto della Convenzione, a soggetto diverso dal Fornitore.

Resta tuttavia inteso che una volta che l'ordinativo di fornitura sia divenuto irrevocabile, le parti si impegnano per tutta la durata contrattuale ferme restando le facoltà di recesso e risoluzione contrattuale previste.

Si precisa che è impossibile che un medesimo PdR possa essere fornito contemporaneamente da due soggetti diversi, in quanto il soggetto intestatario con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. dei contratti di trasporto e dispacciamento, titolato a fornire fisicamente il gas naturale all'utenza, è uno solo.

Direzione Sourcing  
*Ing. Stefano Tremolanti*  
(Il Direttore)